

Codice A1816A

D.D. 10 ottobre 2018, n. 3253

R.D. 523/1904 - P.I. 6111 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del Torrente Chiappera in Comune di Barge (CN) - Richiedente: Comune di Barge.

In data 18/09/2018 il Comune di Barge ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del Torrente Chiappera nel comune di Barge.

Tali operazioni consistono nella pulizia dell'alveo e manutenzione delle sponde. Attraverso il taglio selettivo di vegetazione impedente o limitante il corretto deflusso delle acque.

Trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definito dall' art. 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., si ritiene che, ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza é allegata la documentazione tecnica redatta dallo studio tecnico forestale Dott. Giorgio Berteia in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Barge con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 30/08/2018 ha approvato la documentazione tecnica relativa all'esecuzione dei lavori in epigrafe.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 09/10/2018 da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori ed opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Chiappera con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. nei pressi di ponti, passerelle e briglie è consentito il taglio manutentivo ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli interventi nei restanti tratti d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 37 del medesimo regolamento;
- b. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;

- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visti gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la D.G.C. n. 175 del 30/08/2018 del Comune di Barge;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Barge con sede in Barge, Piazza Galimberti n. 11, ad eseguire i lavori secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto della documentazione tecnica di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione tecnica d'impianto allegata all'istanza;
3. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio della vegetazione, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente alla documentazione tecnica d'impianto approvata;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art .5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore

Dott. Guido Contin